



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

GESTIONE MATERIALE DA SCAVO IN BASE AL D.M. 161/2012

1	CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2	PIANO DI UTILIZZO	2
3	SOMMA URGENZA.....	4
4	DOCUMENTI.....	4
5	CAMPIONAMENTO E ANALISI.....	4
6	RIUTILIZZO IN SITO	6
7	DEFINIZIONE DI SUOLO	7
8	ATTIVITA' ESTRATTIVE	7
9	PERIZIA AGRONOMICA.....	7
10	REGIME TRANSITORIO	8
11	FONDI NATURALI.....	8

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 E' prevista una procedura semplificata per gli scavi di piccole dimensioni?

Il D.M. 161/2012 non prevede limiti di volume per la sua applicazione pertanto, ad oggi, si applica a tutti gli interventi di scavo. Una gestione "semplificata" per gli scavi sotto i 6000 metri cubi è prevista all'interno di un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2011.

1.2 Nel caso di uno scavo di circa 900 mc su terreno agricolo, da riutilizzare in un vicina particella fondiaria sempre a destinazione agricola. Come ci si deve comportare? Bastano le analisi?

La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è attualmente disciplinata dal D.M. 161/2012 e non prevede deroghe in base ai volumi. Pertanto si deve applicare in toto quanto previsto dal D.M.

1.3 Come è possibile soddisfare le richieste di materiale per ripristini – reinterri – rimodellazioni fuori area estrattiva che nella maggior parte dei casi sono richieste a breve termine (circa 2-3 ore)?

Il DM 161 disciplina esclusivamente i "residui di lavorazione di materiali lapidei" identificabili come materiali derivanti dalla seconda lavorazione. L'art. 186 del d.lgs. 152/06, che consentiva la gestione come sottoprodotti, faceva chiaro riferimento anche ai residui estrattivi. Con l'abrogazione di tale articolo da parte del D.M. 161/2012, si ritiene che i materiali derivanti dalla lavorazione primaria (estrazione) potranno essere gestiti come materie prime al di fuori della normativa sui rifiuti senza dover pertanto ottemperare alle prescrizioni del DM 161.

1.4 E' ancora possibile utilizzare terre e rocce da scavo per bonifiche agrarie? Nel D.M. 161/2012 non è specificato.

Si.

1.5 Alla luce del nuovo decreto le possibilità di gestione del materiale proveniente da uno scavo in terreno sciolto di 500 metri cubi possono essere queste? A) faccio il piano di utilizzo (9 campionamenti, 90 giorni) B) discarica e non mi avvalgo di nessun piano di utilizzo. C) Trovo un sito e faccio un recupero ambientale: domanda è ancora possibile fare questo in base al DM 5 febbraio 1998 domanda: cosa è rimasto in vigore? . Faccio ancora un campionamento: analisi da rifiuto + test di cessione: - a chi lo presento e con quale procedura e con quali tempi? - vale ancora per le terre e rocce da scavo il codice CER terre e rocce da scavo 170504 7 31 bis?

E' possibile gestire il materiale come sottoprodotto ai sensi del D.M. 161/2012 (ipotesi a) oppure come rifiuto (ipotesi b e c). Il decreto ministeriale 5/2/98 è attualmente in vigore e non è stato modificato.

2 PIANO DI UTILIZZO

2.1 Chi può redigere il PU?

Il DM non fornisce indicazioni in merito alle figure professionali abilitate alla redazione di tale documento. Tuttavia i contenuti richiesti all'allegato 5 richiedono competenze specifiche in materia geologica e ambientale.

2.2 Il proponente del piano di utilizzo è il proprietario del terreno su cui si deve scavare?

Il proponente è colui che presenta il P.U. Questo può essere anche un soggetto diverso dal titolare del titolo abilitativo edilizio come ad esempio l'impresa esecutrice/appaltatrice/subappaltatrice per la parte relativa agli scavi.

2.3 Il decreto dice che il piano di utilizzo deve essere presentato dal proponente. Ma chi è il proponente? La ditta che fa lo scavo e lo porta in una bonifica agraria autorizzata, o il contadino che è proprietario della bonifica?

Il proponente è chi presenta il piano di utilizzo, quindi potrebbe essere identificabile con il proponente dell'opera, con il progettista, con l'esecutore stesso del piano di utilizzo, e comunque un soggetto collegato all'opera nell'ambito della quale viene prodotto il materiale da scavo.

2.4 L'esecutore del piano di utilizzo è l'impresa che esegue i lavori di scavo? Se l'impresa che scava è la stessa che esegue il trasporto, allora l'esecutore e il trasportatore sono i medesimi?

L'esecutore è il soggetto che attua il P.U. L'esecutore può eseguire anche il trasporto.

2.5 Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se viene approvato prima dei 90 giorni si possono iniziare gli scavi prima?

In base all'art. 5 l'autorità competente ha tempo 90 giorni, dalla data di presentazione del Piano di utilizzo (o

delle eventuali integrazioni) per approvarlo. Decorso tale termine il proponente gestisce il materiale da scavo

secondo quanto previsto dal Piano di utilizzo. Se ne deduce che, se il piano di utilizzo viene approvato prima

dei 90 giorni, il proponente è legittimato a gestire il materiale da scavo come previsto nel piano.

2.6 Qualora non sia possibile individuare un sito in fase progettuale come si può procedere? Tra la progettazione e l'esecuzione può intercorrere molto tempo e non è sempre possibile prevedere quali saranno i siti di riutilizzo.

Per la gestione come sottoprodotto ai sensi del D.M. devono essere individuati, in fase progettuale, uno o più siti di destino o impianti industriali in cui riutilizzare il materiale, che possono essere anche alternativi tra loro. Prima dell'inizio dei lavori, se tali siti non sono più disponibili, può essere presentata una modifica al P.U. secondo le procedure dell'art. 5 (tempo 90 gg. per l'approvazione da parte dell'autorità competente). In quest'ultimo caso il materiale scavato non può essere portato in un sito diverso da quello indicato sul P.U. originario..

2.7 Cosa si intende nel capitolo "Inquadramento Territoriale" del Piano di Utilizzo con: "planimetria con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare". E' da presentare per tutti i siti compresi viabilità e destinazione?

L'inquadramento territoriale è da sviluppare per tutti i siti interessati dal P.U. riportando le indicazioni richieste dall'allegato 5. Chiaramente per la viabilità basta l'indicazione dei tragitti.

2.8 Dal momento che nello sviluppo di un progetto sono previsti successivi passaggi autorizzativi che accadono con tempistiche molto ampie e difficilmente compatibili con i 90 gg indicati prima dell'utilizzo, che non è possibile anticipare correttamente i contenuti del PdU a tale o maggiore distanza temporale dalle fasi esecutive (in quanto elementi definibili ad appalto concluso dopo la scelta della ditta esecutrice degli scavi) e la fondamentale importanza della conoscenza invece anticipata di un piano della caratterizzazione (contente le caratteristiche geotecniche e ambientali dei materiali di scavo) per una corretta definizione delle soluzioni tecniche e dei costi dell'intervento, si chiede quale documento debba essere prodotto per ottenere le necessarie autorizzazioni. Ad esempio per ottenere licenza edilizia nel Comune di Trento ove si attende un tempo di circa 9-12 mesi dal deposito, cosa bisogna produrre?

Il DM 161 prevede la presentazione di un PU in fase progettuale o 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. La caratterizzazione ai sensi del D.M. 161/2012 deve di norma essere eseguita in fase progettuale.

2.9 Nel piano di utilizzo posso indicare cautelativamente più destinazioni sapendo già che poi non tutte saranno utilizzate? e cosa devo fare se la quantità di materiale conferito nella destinazione X scosta anche notevolmente da quando indicato nel P.d.U.?

Possono essere previsti nel PU più siti alternativi tra loro. Non è prevista come modifica sostanziale la variazione dei quantitativi conferiti in un sito piuttosto che in un altro.

2.10 Il comune può modificare la tempistica del PU?

Il DM non si esprime in merito, sarà l'autorità competente a valutare la congruità delle tempistiche proposte nel PU.

2.11 Nel caso di richiesta di concessione edilizia per una bonifica agraria il Comune può richiedere la presentazione del Piano di Utilizzo redatto per la gestione del materiale da scavo ed approvato presso il Comune in cui si trova il sito di origine del materiale?

In sede di concessione edilizia per la bonifica agraria possono non essere ancora noti i siti da cui proverranno i materiali da scavo si ritiene pertanto che tale richiesta non possa essere soddisfatta nella maggior parte dei casi. E' invece possibile per il Comune prescrivere che il titolare della concessione presenti, prima dell'inizio dei conferimenti, copia del P.U. approvato presso i comuni di origine dei materiali.

3 SOMMA URGENZA

3.1 *Il materiale che si deve rimuovere urgentemente in caso di eventi calamitosi come va trattato? Come va eventualmente stoccato? E dove?*

Le possibilità sono due:

- 1) se il materiale è gestito come sottoprodotto si deve fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 161/2012 (Dic. Sost. Atto Notorio che i materiali hanno i requisiti per essere gestiti come sottoprodotti e presentazione, entro 15 gg., del piano di utilizzo);
- 2) se si vuole gestire il materiale come rifiuto deve essere fatta un'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 91 del TULP.

In entrambi i casi è possibile individuare un deposito provvisorio.

3.2 *Riguardo agli interventi di somma urgenza, l'APPA diede, a suo tempo, la seguente risposta. "L'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 2006 consente al sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti che, in deroga alla normativa vigente, permettono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti. Trattandosi, nel caso specifico di terre e rocce non qualificabili come rifiuto, si ritiene che l'art. 191 non sia applicabile. Eventualmente può essere valutata la possibilità di adottare il provvedimento contingibile ed urgente previsto dall'art. 32 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L), qualora ne ricorrano i presupposti (gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini)." Essa è da ritenersi valida anche in vigenza del D.M. 10 agosto 2012, n. 161?*

Il DM 161/2012 prevede una particolare procedura per i casi di somma urgenza. In ogni caso è sempre possibile considerare i materiali di scavo come rifiuti.

4 DOCUMENTI

4.1 *Il documento di trasporto va comunicato/presentato, prima di ogni viaggio, all'Autorità competente?*

Al momento, in via cautelativa in mancanza di chiarimenti da parte del Ministero, dovrà essere trasmessa una comunicazione all'autorità competente prima di ogni viaggio con le informazioni riportate nell'allegato 6.

4.2 *L'articolo 6 del d.m. dice che in caso di lavori di somma urgenza può essere presentata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nella forma di cui all'allegato 7 e poi entro 15 giorni deve essere presentato il piano di utilizzo. Cosa si intende con "nella forma di cui all'allegato 7" visto che quell'allegato è la dichiarazione di avvenuto utilizzo che viene fatta dopo? Vuol dire che ne devo fare una simile o cosa, me la devo inventare?*

"Nella forma di cui all'allegato 7" si fa riferimento alla "forma" della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

5 CAMPIONAMENTO E ANALISI

5.1 *Se la morfologia esistente e/o problemi di accesso all'area rendono di difficile esecuzione qualsiasi tipo di indagine, è possibile caratterizzare il terreno anche in fase di scavo?*

L'allegato 1 precisa che la caratterizzazione ambientale per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla gestione delle terre come sottoprodotto deve essere fatta in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo. L'allegato 8 invece lascia la possibilità di caratterizzare in corso d'opera qualora vi sia l'accertata impossibilità di farlo prima. Pertanto dovrà essere l'autorità

competente che valuterà di caso in caso se è applicabile o meno la caratterizzazione in corso d'opera.

5.2 Quando va ricercato l'Amianto?

Come previsto dall'All. 4 il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte nel sito o nelle sue vicinanze. Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

5.3 Allegato 4 – in tale allegato viene definito che il set analitico minimo da considerare è quello riportato in Tabella 4.1, tra cui si trova l'Amianto. Siccome nel paragrafo precedente viene indicato che "Il set di parametri analitici da ricercare dovrà essere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera" e poco sotto "fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente", dal momento che nei terreni naturali privi di condizionamento antropico l'Amianto può essere presente SOLO in particolari rocce metamorfiche (sepentiniti e pietre verdi), si chiede che la PA, sulla base di una dichiarazione del Geologo, che ha competenza specifica riconosciuta dal DPR 328/2001 punti b) e m), consenta, in funzione del modello stratigrafico locale presentato, l'eventuale esclusione della ricerca di tale minerale.

Vale quanto sopra detto.

5.4 BTEX e IPA vanno ricercati in aree poste a 20 metri di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione. Come sono individuate queste strutture?

Le strade di grande comunicazione sono individuate dall'Autorità competente, di volta in volta. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, può essere fatto riferimento all'elenco della strade ad elevato carico di traffico riportato nel DGP n. 1616 del 2004.

5.5 Se il materiale di risulta dagli scavi è costituito da ghiaia con ciottoli di diametro superiore ai 2 cm e una matrice fine sabbiosa, se eseguo una vagliatura in cantiere e riutilizzo la matrice fine per il ripristino ambientale nel sito di produzione e trasporto in un altro sito la ghiaia di pezzatura superiore ai 2 cm, devo sempre redigere il piano di utilizzo?

Si deve redigere il PU per tutto il materiale poiché viene in parte utilizzato fuori sito, prevedendo nello specifico le operazioni di vagliatura che deve avvenire successivamente alle operazioni di campionamento ed alle analisi previste dal DM. Le operazioni di vagliatura devono essere finalizzate ad una razionale gestione del materiale (es. conferimento della frazione grossolana ad impianti industriali) e non devono essere effettuate per modificare le caratteristiche chimiche ambientali del materiale stesso. Ovviamente le analisi sono eseguite sulla frazione passante ai 2 cm.

5.6 Il secondo capoverso dell'all. 4 del dm 161 (procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali) stabilisce l'esclusione dal campo di applicazione dell'allegato stesso per "i riempimenti, i rinterri ed i ritombamenti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento". Sembrerebbe pertanto che la caratterizzazione di un deposito di riporto degli anni 70, di cui voglio effettuare il riutilizzo, non debba essere fatta secondo quanto stabilito dal nuovo regolamento. Se questa interpretazione è corretta, quale schema di caratterizzazione posso usare?

Si ritiene che l'interpretazione letterale di quanto sopra escluda dalle modalità di caratterizzazione chimico-fisica riportate nell'allegato 4 i riempimenti, i rinterri ed i ritombamenti eseguiti antecedentemente al D.M. 161/2012. Questa specificazione non si applica ai depositi di materiale non impiegati in specifiche opere.

5.7 Come si campiona il materiale da scavo qualora sia costituito da roccia?

Il DM non fornisce alcuna indicazione in merito. Dovrà pertanto essere valutato di caso in caso, in accordo con l'autorità competente. Si ritiene che le possibilità siano il prelievo di campioni da sondaggi, qualora possibile, il campionamento in fase esecutiva con prelievo dello "sfaticcio" derivante dalle operazioni di scavo o il campionamento effettuato sulle pezzature effettivamente utilizzate ed idonee al sito di destino.

6 RIUTILIZZO IN SITO

6.1 Come ci si deve comportare quando è previsto il riutilizzo in sito del materiale scavato?

Il D.M. 161/2012 non entra nel merito delle esclusioni previste dall'art. 185 comma 1 del d. lgs. 152/06. Pertanto il suolo non contaminato o altro **materiale allo stato naturale** scavato nell'ambito di lavori di costruzione e riutilizzato in sito è escluso dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e dalla gestione come sottoprodotto. Non è quindi sottoposto agli obblighi previsti né dal D.M. 161/2012 né dal D.Lgs. 152/2006, purché non vi sia la necessità di realizzare un deposito temporaneo al di fuori dell'area di cantiere.

6.2 Qual è la data di "inizio lavori per la realizzazione dell'opera" di cui all'art. 5? Coincide con l'inizio degli scavi? E nel caso siano previste attività di apprestamento cantiere ed eventuale demolizione quale è l'inizio dei lavori?

In mancanza di specifica definizione all'interno del D.M. si ritiene di dover far riferimento alle norme urbanistiche. Per i lavori pubblici è da intendersi perciò come la data di consegna dei lavori. Nel caso di opere private sarà la data di comunicazione di inizio attività

6.3 Per volumi di scavo inferiori a 1.000 m³ e terreno in tabella A da riutilizzare in fondi di proprietà per il rimodellamento del terreno con variazioni contenute all'interno del metro di altezza, necessita la stesura del piano di utilizzo e la comunicazione preventiva 90 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo?

E' esonerato dagli adempimenti previsti dal D.M. 161/2012 solo il terreno scavato e riutilizzato in sito, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c.

6.4 Nei lavori di scavo (per esempio per la realizzazione di un edificio), il Piano di Utilizzo va presentato all'Autorità competente (Comune) anche nel caso in cui l'intera quantità di materiale scavato venga riutilizzato nello stesso luogo di produzione per effettuare riempimenti e rimodellamenti circostanti l'edificio stesso?

No, vale l'esclusione dell'art. 185 comma 1 lettera c.

6.5 Nel caso di un cantiere con scavo per una profondità di 70÷80 cm di terreno agrario, è possibile depositare temporaneamente tale terreno in un lotto confinante a frutteto, esterno al cantiere, e riutilizzarlo per la sistemazione del fondo stesso per la parte eccedente le sistemazioni del cantiere?

No. E' esonerato dagli adempimenti previsti dal D.M. 161/2012 solo il terreno scavato e riutilizzato in sito, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c, in cui il deposito temporaneo ricade nell'area di cantiere.

6.6 Ai fini del riutilizzo in sito del materiale di scavo, ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c, come deve essere definito il cantiere?

Il cantiere deve essere definito negli elaborati progettuali.

6.7 E' possibile effettuare operazioni di vagliatura e macinazione dei materiali da scavo riutilizzati interamente in sito, senza essere sottoposti al DM 161/2012?

Le terre e rocce da scavo destinate a riutilizzo nello stesso sito di origine possono essere sottoposte alle operazioni di vagliatura e macinazione con impianto mobile non autorizzato (secondo la procedura prevista dall'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006) purché finalizzata alla riduzione volumetrica del medesimo, per l'ottenimento delle granulometrie previste dal

progetto, non deve essere effettuata per modificare le caratteristiche chimiche ambientali del materiale stesso, (vedi art 185 comma 1 lettera c) poiché si ritiene che tali operazioni non modifichino la natura dei materiali. Da tali operazioni non si devono generare rifiuti.

7 DEFINIZIONE DI SUOLO

7.1 Quando il suolo contenente riporto mantiene la caratteristica di sottoprodotto e quando deve essere trattato come rifiuto?

La definizione di "suolo" (legge 24/3/2012 n. 28) è riferita anche alle matrici materiali di riporto. Per matrici materiali di riporto si intendono i materiali eterogenei come disciplinati DM 161 (All.9). "...sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci." La quantità massima di materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti è pari al 20%. Qualora i materiali da scavo (ancorchè riutilizzati integralmente in sito) presentino una percentuale in massa di materiale di origine antropica superiore a quella indicata nell'allegato 4 sono da considerarsi rifiuto.

8 ATTIVITA' ESTRATTIVE

8.1 Chi è per le cave di porfido l'autorità competente?

Il Comune sul cui territorio si svolge l'attività di cava.

8.2 Nel caso di riutilizzo degli scarti di porfido per rimodellazioni e riempimenti effettuati all'esterno delle cave, quale è l'Autorità competente? I titolari di cava dovranno attendere 90 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di cava prima di iniziare i lavori di asporto e di riutilizzazione degli scarti?

Autorità competente è il comune di origine. Se gli scarti di porfido derivano dall'estrazione (prima lavorazione) vale quanto sopra. Se derivano invece dalla lavorazione si applica il D.M. 161/2012.

8.3 Si chiede come procedere per poter ritirare scarto di cava, presso le cave di porfido, da utilizzare come riempimento di scavo, a seguito delle novità introdotte.

Se si tratta del materiale proveniente dall'attività estrattiva questo è a tutti gli effetti una materia prima. Se si tratta di residui di lavorazione delle pietre questi dovranno essere gestiti in base al D.M. 161/2012. Per inciso fino al 31/12/2012 è possibile gestire tali materiali ai sensi della DGP896/2012. Si rammenta che ai sensi l'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117, dispone che "il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto è sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti";

9 PERIZIA AGRONOMICA

9.1 Nel caso di bonifica agraria verrà richiesta ancora la perizia agronomica?

Il DM. non entra nel merito di questa questione, fermo restando il fatto che solo una perizia agronomica può definire le caratteristiche che il materiale deve avere per essere considerato idoneo ai fini del riutilizzo nella bonifica agraria. Tale concetto vale sia se i materiali vengono gestiti come sottoprodotti che come rifiuti.

9.2 Per quanto riguarda gli aspetti agronomici il D.M. 161 non considera questo problema. Si può ipotizzare che nella normativa provinciale di recepimento verrà considerata la suscettibilità delle terre e rocce da scavo nell'utilizzo agrario?

Non è ammessa l'emanazione di una normativa provinciale di recepimento trattandosi di Decreto Ministeriale.

10 REGIME TRANSITORIO

10.1 Chi ha presentato al comune di origine delle terre un modello A dopo il 6 ottobre 2012, come deve comportarsi?

Il D.M. 161/2012 è in vigore dal 6 ottobre 2012 e pertanto a partire da tale data i comuni non avrebbero dovuto accettare e protocollare alcun modello A (o D). Tali documenti previsti dalle normative provinciali per la gestione delle terre e rocce come sottoprodotti non sono pertanto più un documento valido ai sensi del nuovo D. M. 161/2012. Le ditte che gestiscono terre e rocce da scavo in base a tali documenti si trovano di fatto nella condizione di gestire rifiuti (materiali da scavo) senza le prescritte autorizzazioni e con le relative **conseguenze amministrative e penali**.

10.2 E' ancora possibile applicare le linee guida provinciali di cui alla D.G.P. n. 896 del 11 maggio 2012?

In base alle disposizioni transitorie previste dall'art.15, è possibile continuare ad applicare le linee guida provinciali solo per quei progetti per i quali alla data del 6 ottobre era già in corso una procedura ai sensi dell'art.186 del d.lgs. 152/2012, ovvero solo nei casi in cui, alla data del 6 ottobre 2012, era stato redatto e depositato presso l'autorità competente un modello A o un modello D per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

11 FONDI NATURALI

11.1 Art. 5 – Comma 4: nel caso di attività eseguite in un contesto caratterizzato da riconosciuto fondo naturale, il “piano di accertamento” può essere sostituito da quanto già accertato e noto?

Il fondo naturale può essere dimostrato sulla base di studi pregressi già riconosciuti dagli Enti preposti.